



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

www.comune.toranocastello.cs.it

Prot. ~~4076~~

ORDINANZA DEL SINDACO N. 30/2019

OGGETTO: PULIZIA TERRENI, AREE NEL CENTRO ABITATO E FABBRICATI FATISCENTI – PRESCRIZIONI A TUTELE DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno e fabbricati fatiscanti, siti nel centro abitato (capoluogo e frazioni), per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, rifiuti solidi urbani, calcinacci e detriti, possono creare **problemi di igiene, di sicurezza e di incolumità pubblica** e di rischio incendi, con conseguente grave pregiudizio per la salute delle persone e dei beni privati e pubblici;

DATO ATTO che tale stato di abbandono rende i terreni e i fabbricati stessi un ambiente favorevole al proliferarsi **di ratti, serpi ed insetti**;

CONSIDERATO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno dei centri abitati;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia **dell'igiene e della pubblica incolumità**;

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U. della Legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

VISTO il capo III del D.Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

ORDINA

A partire dalla data odierna al 31 ottobre 2019:

- **Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non**, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell'erba e rimozione dei residui di falciatura e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri).
- **Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscanti** di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti la pubblica via.
- **A tutti i cittadini** di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi.
- **Ai proprietari di cani di custodire i loro animali** presso le loro abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile).
- **Ai proprietari o detentori di cortili o fondi** di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.

AVVERTE

- 1) In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.L. (D.Lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- 2) Che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;
- 3) Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito internet del Comune;

le forze dell'ordine e la polizia locale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a: - **Polizia Locale**; - **Stazione dei Carabinieri di Torano Castello**; - **Regione Carabinieri Forestale "Calabria" Stazione di Cerzeto**;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

Dalla Residenza Municipale, li 12 luglio 2019



IL SINDACO

Lucio Franco Raimondo